

## CRISI D'IMPRESA

### **Gli approfondimenti del CNDCEC sulla crisi da sovraindebitamento**

di Andrea Rossi

A seguito delle sempre più numerose proposte di **accordo** o di **piani del consumatore**, sono sorte molteplici questioni correlate alla modalità di presentazione dell'istanza di nomina del **professionista** facente funzioni di **OCC**; è infatti una domanda ricorrente se, anche a seguito della costituzione degli organismi di composizione da parte degli enti individuati dalla legge istitutiva e dal decreto ministeriale 202/2014 nel rispetto delle prescrizioni normative, il sovraindebitato possa presentare istanza al Presidente del Tribunale per la **nomina** di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 28 L.F.](#) o di un notaio.

Nell'ipotesi in cui nel luogo di residenza del debitore non sia stato istituito alcun OCC, la scelta di adire il Presidente del Tribunale per la nomina del professionista è **inevitabile**; tuttavia l'[articolo 15, comma 9, della L. 3/2012](#), prevede che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione possano essere svolti anche da un **professionista** in possesso dei **requisiti** di cui all'[articolo 28 L.F.](#). Pertanto l'interpretazione letterale della norma consente di concludere che attualmente esistono **due modalità** di designazione dell'ausiliario del giudice nella composizione della crisi da sovraindebitamento, come tra l'altro puntualizzato dal documento predisposto dalla **commissione crisi da sovraindebitamento** del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti lo scorso mese di novembre.

Optando per la prima, egli può chiedere al **Presidente del Tribunale**, o al giudice da quest'ultimo delegato, la **nomina** di un **professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, L.F. o di un notaio; optando per la seconda alternativa, il debitore può **direttamente rivolgersi** all'organismo di composizione della crisi competente per territorio, così come definito dall'[articolo 7 della L. 3/2012](#) che, per tramite del gestore della crisi individuato dal **referente**, dovrà fornire ausilio al debitore che intenda avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi ovvero della liquidazione del patrimonio.

In relazione alla due differenti possibilità, si precisa che alcuni Tribunali, nella cui circoscrizione sia istituito un Organismo di Composizione della Crisi, indirizzano le istanze presentate direttamente allo stesso OCC a cui spetterà pertanto il **compito** di assistere il sovraindebitato.

L'**iter processuale** sarà conseguentemente differente in funzione delle scelte effettuate dal debitore circa il soggetto professionalmente qualificato che debba prestargli ausilio ai sensi dell'[articolo 15](#); infatti laddove il debitore in stato di sovraindebitamento abbia scelto un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 15](#), comma 9, quest'ultimo deve essere nominato dal Presidente del Tribunale, o dal giudice da lui delegato, aprendosi, in tal

caso, un'eventuale **fase di pre-ammissione** alle procedure di sovraindebitamento. Pertanto questa fase processuale si apre con il **deposito** di una **apposita istanza** presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore, finalizzata ad ottenere la nomina di un professionista competente ad assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione, all'esecuzione e alla attestazione della fattibilità del piano.

Secondo il citato documento predisposto dalla commissione *crisi da sovraindebitamento* del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il debitore è **legittimato** per le procedure di composizione della crisi:

1. a presentare l'**istanza di nomina** del professionista che sarà chiamato ad espletare tutte le attività funzionali alla predisposizione e all'attestazione della fattibilità del piano;
2. a depositare contestualmente la **proposta** già predisposta con l'ausilio del professionista di fiducia.

Si ritiene opportuno precisare che il **blocco** delle **azioni esecutive** consegue di diritto all'emissione del decreto di apertura del procedimento di omologazione di accordo *ex articolo 10, comma 2, L. 3/2012*, mentre lo stesso effetto **non è** conseguenza automatica dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione del piano del consumatore *ex articolo 12-bis L. 3/2012*, in quanto deve essere **espressamente** richiesto per specifici procedimenti esecutivi. Quanto detto, logicamente, non osta alla presentazione dell'istanza di sospensione delle esecuzioni in corso al giudice funzionalmente competente (cfr. *articolo 624 c.p.c.*).

Laddove invece il procedimento sia gestito dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), la fase relativa al **deposito dell'istanza** di nomina, **viene meno**; infatti la norma prevede espressamente che il debitore, in alternativa al Tribunale, si possa rivolgere **direttamente** all'organismo competente, il quale dovrà adempire *ex lege* alle funzioni riconosciutegli, tra cui la nomina del gestore; tale scelta normativa è finalizzata a semplificare e razionalizzare le procedure, contenendone conseguentemente i tempi ed i costi grazie al ruolo riconosciuto all'OCC nella gestione della situazione di sovraindebitamento.

In tali ipotesi sarà pertanto l'OCC ad assolvere alla funzione di individuazione del professionista competente e qualificato come gestore della crisi, e la domanda presentata dal debitore presso la segreteria dell'OCC è sostanzialmente **equiparabile** all'istanza di nomina del professionista presentata alla cancelleria.

Pertanto, è possibile affermare che ad **eccezione** per questo primo adempimento (deposito istanza in Tribunale ovvero richiesta di assistenza all'OCC competente), la procedura prosegue con le **medesime modalità** in quanto l'OCC svolge in ogni caso un ruolo di **ausilio** nel raggiungimento dell'accordo, nella predisposizione della proposta, del piano o della domanda di liquidazione.



**DOTTRYNA**  
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre  
la "tradizionale" banca dati*